


Studio Legale Avv. Marina Musolino

Via Crisafi n. 13 - 89125 Reggio Calabria

Tel. Fax 0965/330184 cell. 3929245926

avv.musolinomarina@pec.it



Tribunale Civile di Livorno

Sez. Fallimentare

RICHIESTA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DI CUI

ALL'ART. 14 tre DELLA L. NR. 3/2012

Per la sig.ra **Laura Caldelli** (CLDLRA78P61E625G), nata il 21.09.1978 a Livorno (LI) e id ivi residente in Collesalveti fraz. Vicarello via Giovanni Falcone n.6, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via Crisafi n. 13, presso lo studio dell'Avv. Marina Musolino del Foro di Reggio Calabria (C.F.: MSLMRN80L52H224Z - fax: 0965330184 - p.e.c. avv.musolinomarina@pec.it) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto

premessi che

1. la sig.ra Laura Caldelli versa in uno stato di sovraindebitamento tale da non consentirgli di adempiere alle proprie obbligazioni. Più precisamente, il patrimonio disponibile e liquidabile non è in grado di soddisfare i creditori personali. Non vi è alcuna prospettiva di recupero patrimoniale e reddituale tale da prospettare un soddisfacimento dei creditori a fronte di obbligazioni già scadute. A tal fine, si rinvia alla relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa Patrizia Deltredici, gestore della crisi nominato dall'O.C.C. Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (All.1). La sovraindebitata mette a disposizione il proprio patrimonio per la procedura di liquidazione del patrimonio. Il tutto come certificato dalla relazione del gestore della Crisi dott.ssa Deltredici, per l'O.C.C.;
2. la debitrice non rispetta i requisiti di cui all'art. 1 della L.F. 3 e gli artt. 6 e 7 della L. n. 3/2012 dispongono che le norme sul sovraindebitamento si applicano ai soggetti non fallibili ;
3. la debitrice non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una delle procedure previste dalla L. n. 3/2012;
4. la debitrice ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
5. la debitrice non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge in questione;

6. si segnala che, allo stato, pende presso Codesto Tribunale esecuzione immobiliare in danno della ricorrente rubricata al R.Es. 149/2019, al momento sospesa in virtù del provvedimento del 14.01.2021 (All.2).

Ciò esposto quanto di seguito si evidenzia

Sulla vicenda che ha determinato il Sovraindebitamento

La Sig.ra Caldelli contraeva matrimonio con il sig. Marco Luca Matteo Barreca in data 16.10.2004. Dall'unione nascevano due figli, Massimo in data 24.04.2004 e Manuele in data 15.07.2011. La sig.ra Caldelli si trovava sola ad accudire i due figli minori per lunghi periodi, in quanto il marito, impiegato nell'Esercito e dipendente del Ministero della Difesa, era impegnato in media 9 mesi l'anno in missioni all'estero e relativi addestramenti previsti prima di ogni partenza. Si specificano di seguito le operazioni che avevano impegnato il coniuge :

1. Iraq - dal settembre 2004 al marzo 2005 ;
2. Iraq - dal luglio 2005 al gennaio 2006 ;
3. Afganistan - dal maggio 2006 al settembre 2006 ;
4. Italia - 2007 da giugno a novembre addestramenti mantenimento capacità operative ;
5. Afganistan - da febbraio 2008 ad agosto 2008 ;
6. Libano - dal luglio 2009 a marzo 2010 ;
7. Viterbo - Accademia Sottufficiali dal 15.09.2010 al 25.08.2013 ;
8. Afganistan - dal settembre 2013 al marzo 2014 ;
9. Balcani - da aprile 2014 al settembre 2014.

La ricorrente, dunque, si occupava dei figli completamente da sola per la maggior parte dell'anno, pertanto, sacrificava le proprie aspettative professionali e di formazione ritenendo sufficienti le entrate procurate dal lavoro stabile del marito per far fronte ai debiti assunti ed alle esigenze di mantenimento del nucleo familiare. I coniugi stipulavano un contratto di mutuo con l'INPDAP -oggi INPS- (All.3) per l'acquisto della casa familiare contraendo un debito pari a euro 234.881,00 (importo richiesto 191.505,00 + interessi) basandosi sul rapporto di lavoro stabile del sig. Barreca con retribuzione mensile fissa pari ad euro 1650,00 in media, oltre ad una consistente quota variabile derivante dalle missioni all'estero. Il coniuge della ricorrente subiva un notevole abbassamento della retribuzione variabile a causa della interruzione della vita operativa dal 2010 fino al 2013. Le due ultime missioni risalgono al 2014, dopo le quali il sig. Barreca concludeva definitivamente la vita operativa. Inoltre, per circa un quinquennio (2010-2015), lo stesso subiva una diminuzione della retribuzione fissa (da 1650 euro circa a 1150 euro circa), dovuta alla frequentazione del Corso in Accademia Sottufficiali dell'Esercito a Viterbo. Ad aggravare la situazione economica, si sommava la crisi coniugale culminata con una separazione legale (All.4) che faceva precipitare ulteriormente la difficoltà ad onorare gli obblighi assunti dai coniugi.

Successivamente, la sig.ra Caldelli si ritrovava completamente da sola con due figli in tenera età e senza occupazione stabile, potendo contare sul solo contributo al mantenimento per i figli minori versato dal coniuge e sul diritto abitativo della casa coniugale come da omologa di separazione. E' evidente che la sig.ra Caldelli non solo non fosse in grado di sostenere una rata di € 918.00 mensili del mutuo, ma neanche di provvedere alle esigenze alimentari, al pagamento delle utenze domestiche e a tutte le esigenze primarie. Il coniuge della sig.ra Caldelli, consapevole di non poter più sostenere la rata del mutuo, a partire dal 2013, tentava di trovare un accordo con l'INPS (ex INPDAP) attraverso la risoluzione del contratto di mutuo mediante adempimento di un terzo acquirente dell'immobile in questione. Successivamente, si attivava anche per la ricerca di un potenziale acquirente al fine di consentire l'estinzione del debito residuo nel più breve tempo possibile, dando anche incarico ad un'agenzia immobiliare (All.5). Con lettera del 02.03.2016, il sig. Barreca comunicava ufficialmente all'INPS la proposta di saldo e stralcio avendo ricevuto ben due proposte di acquisto dell'immobile.(All.6). Tuttavia l'INPS, con lettera del 13.07.2016 (All.7), comunicava il rifiuto della sopra descritta proposta, lasciando in estrema difficoltà il debitore. Con lettera del 03.10.2017, l'INPS comunicava la risoluzione del contratto di mutuo (All.8) Nel mese di Settembre 2019, a seguito della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare da parte dell'INPS, il legale del sig. Barreca l'adempimento da parte di un terzo, avendo trovato un acquirente disposto all'acquisto (All.9). Anche questa volta, l'Istituto Previdenziale non consentiva di risolvere in tal modo la situazione debitoria.

Dall'esposizione delle vicende occorse - tutta corredata di prove documentali - si evince chiaramente una totale buona fede della ricorrente. I coniugi Barreca e Caldelli, infatti, avevano contratto debiti esclusivamente per provvedere alle esigenze di sopravvivenza del nucleo familiare (esigenze abitative, alimentari, sanitarie e di trasporto). Si ribadiscono, quindi, le cause dell'attuale sovraindebitamento:

- 1) La sig.ra Caldelli si era fatta interamente carico dell'accudimento dei figli minori per tutta la durata del rapporto coniugale caratterizzata da lunghe assenze del coniuge impegnato all'estero ed in addestramenti sul territorio italiano.
- 2) I coniugi stipulavano un contratto di mutuo con l'INPDAP (oggi INPS) per l'acquisto della casa familiare contraendo un debito pari a euro 234.881,00 (importo richiesto 191.505,00 + interessi) basandosi sul rapporto di lavoro stabile del sig. Barreca con il Ministero della Difesa, comportante un retribuzione mensile fissa pari ad euro 1650,00 in media, oltre ad una consistente quota variabile derivante dalle missioni all'estero.

- 3) A partire dal 2010, il coniuge Barreca subiva una riduzione della retribuzione fissa (da euro 1650,00 a euro 1150,00 in media) a causa della frequentazione della scuola allievi sottufficiali che aveva comportato anche l'interruzione della vita operativa e, dunque, delle relative indennità (si vedano le dichiarazioni dei redditi allegate alle relazioni del gestore della crisi).
- 4) La riduzione della retribuzione fissa doveva inizialmente essere limitata ad un biennio, tuttavia, per ragioni interne all'amministrazione di appartenenza, detta riduzione perdurava per un quinquennio.
- 5) Sempre per ragioni interne agli uffici dell'esercito, il sig. Barreca era stato inviato come operatore all'estero nel 2014 per un'ultima volta, concludendo definitivamente la vita operativa. Pur avendo acquisito il grado di Maresciallo, dopo la frequentazione dell'Accademia Sottufficiali, il coniuge della ricorrente non otteneva alcun aumento della retribuzione fissa. Una volta acquisito l'ulteriore grado di Maresciallo Ordinario, riceveva un aumento di euro 300,00 in media sulla retribuzione fissa.
- 6) Nel frattempo, si era innescata una grave crisi familiare anche a causa del dissesto finanziario che aveva esacerbato i conflitti con l'ex coniuge determinanti la separazione legale dei coniugi mediante Decreto di Omologa del Tribunale di Livorno n. 13184/2015 del 13.10.2015 R.G. n. 2140/2015.

Circa il giudizio di diligenza, facendo opportuno riferimento al "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza", la più autorevole dottrina ha rilevato che il legislatore " *ha voluto espressamente oggettivare la nozione di colpa con la relativa gravità, significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura*" (- Della Rocca - Grieco - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza primo commento, edizione Cedam 2019). Il giudizio va quindi basato su un livello di capacità di previsione molto bassa tenuto conto che si tratta di un consumatore, pertanto, un soggetto non preparato tecnicamente, almeno in linea generale. Emerge, allora, che non potrà essere immeritevole di accedere alla procedura, il soggetto-consumatore che subisce aggravii di costi per il mantenimento della famiglia. Tutti gli esempi offerti dalla giurisprudenza sotto l'impero della legge 3/2012 dimostrano un orientamento nel senso di limitare l'accesso alla procedura solo in presenza di comportamenti gravemente colposi (si veda Trib. di Verona 5 maggio 2015 in www.ilcaso.it).

Sulla condotta degli intermediari finanziari

Ferma l'incolpevole responsabilità della sig.ra Caldelli, si auspica che il giudizio di meritevolezza del giudicante, condotto a tutela del ceto creditorio, non prescinda dalle diverse posizioni di forza e

professionalità tra istituto finanziario e consumatore e dello squilibrio contrattuale tra le parti, e ciò anche alla luce della disciplina del sovraindebitamento racchiusa nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. A tal proposito, appare utile rivolgere brevemente lo sguardo alla Relazione illustrativa del Codice nella quale, riferendosi alla procedura del sovraindebitamento, si legge " *in linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa del destinatario (spesso privi dei livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo indebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare quindi rigorosi criteri di meritevolezza, sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle dimensioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica adesso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premi alita soggettiva, quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti in frode".* prosegue la relazione illustrativa: proprio poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è previsto di responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando in particolare le sue facoltà di opposizione). Circa l'articolo 69 del Codice, la Relazione illustrativa rimarca come sia " *innovativa la previsione del comma due che coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che a colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatori, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato. Di fatto ciò significherà che, ove il piano prevede da un trattamento particolarmente deteriore per il creditore in parola, ciò non determinerà la non omologabilità del piano dal punto di vista della fattibilità giuridica*" (A.Crivelli, R. Fontana, S.Leuzzi, A. Napolitano, F. Rolfi "Il nuovo sovraindebitamento", Cit. p.104). Quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore, il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante (in tal senso Tribunale di Napoli sentenza del 21/12/2018 ; Tribunale di Rimini provvedimento del 1/3/2019). In conclusione, nel caso di specie, il creditore INPS ha provocato e facilitato la situazione di non sostenibilità

dell'esposizione debitoria riconducibile alla sig.ra Caldelli impedendo la risoluzione del contratto di mutuo attraverso l'adempimento di un terzo acquirente dell'immobile per l'acquisto del quale era stato stipulato il contratto di mutuo stesso.

Situazione familiare economica e finanziaria

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente, dunque, è reale e dimostrata dei fatti. Come si evince dalla certificazione dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone dall'odierna istante e due figli minori (All.10);

La situazione della sig.ra Caldelli allo stato attuale, è la seguente:

Assunta dalla data 12.10.2016 presso la ditta Caldelli Stefano, Via Roma 252, Collesalveti (LI);

Attualmente con busta paga di € 200,00 mensili in media;

Contributo al mantenimento dei figli minori versato dall'ex coniuge € 500,00 mensili.

Complessivamente, dunque, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, la ricorrente può contare mediamente sue entrate nette mensili pari a euro 700,00 in media.

Situazione debitoria

La sig.ra Caldelli, attualmente, può, dunque, contare solamente su un reddito da lavoro che le fornisce una somma pari a circa 200,00 euro mensili, oltre al contributo al mantenimento dei figli versato dall'ex coniuge pari a 500,00 euro mensili a fronte di una esposizione debitoria pari a **235,285,99 euro**, oltre le spese della presente procedura. Appare evidente l'impossibilità della ricorrente a far fronte alla situazione debitoria incolpevolmente determinata, potendo contare su un reddito che non soddisfa nemmeno il fabbisogno minimo del nucleo familiare. Si fa presente che in base al calcolo ISTAT della soglia di povertà assoluta 2019 è pari a 1342,83 mensili per un nucleo composto da un adulto e due figli minori, pertanto, le entrate della sig.ra Caldelli sono palesemente insufficienti per il sostentamento dignitoso della famiglia. Si rimanda alla relazione particolareggiata della dott.ssa Deltredici per il dettaglio della situazione debitoria.

Elenco di tutti i beni del debitore

Beni immobili (All.11) :

- 50% comune indiviso di immobile ad uso abitativo ubicato in Livorno via Falcone n. 61 frazione Vicarello censito al foglio catastale 34, particella 732, Sub 25, categoria A/2, classe 4, vani 5, rendita catastale € 477,72, attualmente in uso alla ricorrente con i due figli minori, come abitazione principale ed unica;

- 50% comune indiviso di garage ubicato in Livorno via Falcone n. 61 frazione Vicarello censito al foglio catastale 34 particella 732 Sub 13 categoria C/6 classe 5 consistenza 17 mq rendita catastale € 50,04.

I suddetti immobili erano stati acquistati per essere adibiti a casa familiare dai coniugi in regime di comunione dei beni nel 2008; il valore si aggira intorno a euro 154.000 in base alla valutazione provvisoria effettuata mediante criteri dettati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, la cui scheda viene allegata alla presente (All.12).

Attualmente la sig.ra Caldelli sta utilizzando il conto corrente il cui codice IBAN è IT56D360810513825135975137 a lei intestato e sul quale viene accreditato lo stipendio della stessa.

Sulla meritevolezza

L'accesso al credito ottenuto dalla ricorrente è stato richiesto per il soddisfacimento delle primarie esigenze di sostentamento del nucleo familiare. In particolare, l'acquisto dell'unico immobile di cui sopra è stato fatto esclusivamente per soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare allora composto dai coniugi e due figli minori a carico, facendo affidamento sulla sicura capacità reddituale dell'ex marito, escludendo categoricamente che la stessa consumatrice avesse potuto assumere le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero, che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento. Dall'accedere al mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare, al ritrovarsi invischiata in una situazione di sovraindebitamento il passo è stato breve.

Sulla solvibilità del debitore

La ricorrente, nei rapporti con i propri creditori, ha adempiuto alle obbligazioni solo parzialmente per le motivazioni sopra addotte, tanto è che ha subito anche una esecuzione immobiliare al momento sospesa. La ricorrente non ha mai effettuato alcuna operazione in frode ai creditori, né effettuato alcuna operazione di alienazione del proprio patrimonio, avendo utilizzato le somme incamerate esclusivamente per far fronte ai bisogni della famiglia.

Proposta di ristrutturazione dei debiti mediante liquidazione dei propri beni

La ricorrente propone la soddisfazione complessiva dei debiti tramite la liquidazione del proprio patrimonio nell'arco di quattro anni previsti come termine di durata minima della procedura anche ai fini di eventuali ulteriori frutti, oggi non previsti né prevedibili. L'importo complessivo sarà suddiviso tra tutti i creditori, con priorità alle spese prededucibili, in secondo piano quelle privilegiate, in ultimo quelle chirografarie qualora ricorra la possibilità.

Modalità di liquidazione dei beni

Gli immobili sopra indicati verranno gestito dal liquidatore nominato dal Tribunale mediante procedure competitive tali da massimizzare il ristoro del ceto creditorio. Si fa presente che l'ex coniuge, sig. Marco Luca Matteo Barreca, comproprietario al 50% del suddetto immobile e condebitore in solido, ha depositato ricorso ex legge 3/2012 innanzi a codesta autorità giudiziaria mettendo a disposizione dei creditori la propria quota di proprietà. Gli ex coniugi Barreca e Caldelli, infatti, non hanno potuto presentare istanza congiunta essendo già intervenuta la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (All.13).

Scadenze e modalità di pagamento in favore dei creditori

Il pagamento dei creditori è proposto immediatamente dopo la cessione della componente immobiliare

Convenienza della proposta per i creditori

Il piano proposto consente la soddisfazione dei creditori nella misura massima possibile, dal momento che la sig.ra Caldelli ha offerto in liquidazione tutti beni di propria proprietà suscettibili di valutazione economica.


Conclusioni

Si chiede:

- accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge e decretare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter della L. nr. 3/2012. Si producono unitamente alla presente istanza i documenti richiesti dalla legge ed in particolare:
1. Relazione particolareggiata della Dott.ssa Patrizia Deltredici quale Gestore della crisi nominato dall'OCC Camera di Commercio Maremma Tirreno ;
 2. Provvedimento di sospensione dell'esecuzione immobiliare N.R.Es. 149/2019 - Tribunale di Livorno - ;
 3. Contratto di Mutuo;
 4. Decreto di omologa di separazione n.13184/2015 del 13.10.2015 R.G. 2140/2015 - Tribunale di Livorno - ;
 5. Lettera di incarico all'agenzia immobiliare Nova Domus ;
 6. Lettera del 02.03.2016 del sig. Barreca indirizzata all'INPS ;
 7. Lettera del 13.07.2016 dell'INPS indirizzata al sig. Barreca ;
 8. Lettera del 03.20.2017 dell'INPS indirizzata al sig. Barreca ;
 9. Lettera via pec dell'avv. Marina Musolino indirizzata all'INPS;
 10. Autocertificazione dello stato di famiglia ;
 11. Visura catastale ;

12. Valutazione Osservatorio del Mercato Immobiliare;
13. Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
14. Buste paga;
15. Rendiconto Postepay.


Reggio Calabria, li 30.03.2021

Avv. Marina Musolino


MANDATO

La sottoscritta **Laura Caldelli** (CLDLRA78P61E625G), nata il 21.09.1978 a Livorno (LI) e id ivi residente in Collesalveti fraz. Vicarello via Giovanni Falcone n.6, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni fase e grado, nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3 del 2012 innanzi al Tribunale di Livorno, l'Avv. Marina Musolino, (MSLMRN80L52H224Z), del Foro di Reggio Calabria. Conferisco alla stessa ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, rilasciare quietanza, rinunciare agli atti del giudizio, nominare sostituti processuali ed eleggere domicilio, ricevere e trasmettere comunicazioni, atti e documenti, anche in via telematica tramite l'indirizzo Pec, chiamare in causa terzi, proporre querela di falso e domanda riconvenzionale, deferire giuramento, decisorio o suppletorio, nominare procuratori domiciliatari, conferendo, altresì, alla stessa formale procura all'incasso di ogni somma che venisse corrisposta a qualsiasi titolo o ragione in relazione alla presente vertenza, nonché, di porre in essere tutti gli atti inerenti, conseguenti, e successivi, compresi gli eventuali giudizi di impugnazione, in ogni stato e grado, e la procedura di esecuzione con l'eventuale opposizione alla stessa, con promessa di rato e valido. Eleggo domicilio presso il suo studio in Reggio Calabria via Crisafi 13. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dichiaro di avere preso visione della relativa informativa.

Livorno, li 30.03.2021



È autentica la firma



N. C.P. 6/2021 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **CALDELLI LAURA**, assistito dall'avv. Marina Musolino;

preso atto che il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012, alla luce dei documenti versati in atti e della relazione del gestore della Crisi;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott.ssa Patrizia Del Tredici) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B alla luce di quanto accertato dal gestore della Crisi;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art. 14 ter comma 6 lett. b debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat;

considerato che tenuto conto del modestissimo reddito della ricorrente lo stesso è integralmente necessario per il sostentamento suo e dei suoi figli, così che lo stesso per intero deve essere escluso dalla liquidazione;

P.Q.M.



Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di da **CALDELLI LAURA**, nata a Livorno il 21.9.1978 e residente a Collesalveti fraz. Vicarello via Giovanni Falcone n. 6;

- a) nomina liquidatore la dott.ssa Patrizia Del Tredici;
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
- c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione;
- d) ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, il reddito da lavoro di **CALDELLI LAURA** attesa la sua attuale modestia, raccomandando alla ricorrente di comunicare le modifiche alla situazione reddituale della famiglia;
- g) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto f), oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente;
- h) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi alla ricorrente ed al liquidatore nominato.

Livorno, 8 aprile 2021

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

